

Piano di Formazione Nazionale

Modulo 3 - “Fondi Strutturali Europei Programmazione Comunitaria 2021-2027”

UF 3 - “Gestione finanziaria e ammissibilità delle spese”


18 maggio, dalle 9.00 alle
18.00

Andrea Cadau
Stefania Milia




LE SPESE AMMISSIBILI E LE SPESE NON AMMISSIBILI: REGOLE COMUNI E REGOLE SPECIFICHE DEI FONDI

Verifica di ammissibilità
dell'**operazione** rispetto a ...



- Fondo (FESR, FSE)
- Programma (PN, PR)
- Criteri di selezione
(approvati dal Comitato di Sorveglianza)
- Dispositivo attuativo (avviso pubblico, bando di gara)

Verifica di ammissibilità
della **spesa** rispetto a ...



- Fondo (FESR, FSE)
- Criteri di selezione
- Dispositivo attuativo (avviso pubblico, bando di gara)
- **Normativa di riferimento**



Ammissibilità per Fondo (FESR, FSE)

Ambito di intervento del FESR Art. 5 - Reg. (UE) 1058/2021

Il FESR sostiene:

- ✓ gli investimenti in **infrastrutture**;
- ✓ le attività per la **ricerca applicata** e **l'innovazione**, gli investimenti legati all'accesso ai servizi;
- ✓ gli **investimenti produttivi in PMI** e gli investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro;
- ✓ investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, se:
 - prevedono la cooperazione con PMI in attività di ricerca e innovazione
 - sostengono principalmente le misure di efficienza energetica e le energie rinnovabili
- ✓ **attrezzature, software e attività immateriali**;
- ✓ le attività di **creazione di reti**, la cooperazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono poli di innovazione, anche tra imprese, organizzazioni di ricerca e autorità pubbliche;
- ✓ l'informazione, la comunicazione e gli studi;
- ✓ l'assistenza tecnica.

Ambito di intervento del FESR Art. 5 - Reg. (UE) 1058/2021

Il FESR non sostiene:

- ✓ lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- ✓ gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- ✓ la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- ✓ le **imprese in difficoltà**, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato;
- ✓ gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, tranne alcune eccezioni

Ambito di intervento del FSE+ Art. 4 - Reg. (UE) 1057/2021

Il FSE+ sostiene i settori di intervento relativi a:

- ✓ Occupazione
- ✓ Mobilità professionale
- ✓ Istruzione e formazione
- ✓ Inclusione sociale, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà

Ambito di intervento del FSE+ Reg. (UE) 1057/2021

Il Reg. 1057/2021 stabilisce che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, **con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente (PR – PN).**

Art. 16: oltre ai costi non ammissibili di cui all'art. 64 del Reg. (UE) 2021/1060, i seguenti costi non sono ammissibili per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:

- a) l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture;
- b) l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione...

Sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale

Art. 22 - I costi ammissibili relativi al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale sono:

- ✓ l'**acquisto** di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, compresi i costi relativi al **trasporto** di prodotti alimentari e/o **assistenza materiale di base** ai *beneficiari* che distribuiscono ai *destinatari finali* tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base
- ✓ i correlati costi amministrativi, di trasporto, magazzinaggio e preparazione sostenuti dai beneficiari, a un tasso forfettario del 7 % dei costi dei costi ammissibili
- ✓ i correlati costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché delle attività di sensibilizzazione

Sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale *(segue)*

Non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) interessi passivi;
- b) acquisto di infrastrutture;
- c) costi di beni di seconda mano.



Ammissibilità della spesa rispetto alla normativa di riferimento

Principali fonti normative

Norme comunitarie:



- ✓ Reg. (UE) 1060/2021, Disposizioni comuni
- ✓ Reg. (UE) 1057/2021, FSE +
- ✓ Reg. (UE) 1058/2021, FESR e FC
- ✓ Comunicazione CE 2021/C 200/1: Opzioni semplificate in materia di costi

Disposizioni nazionali:



- ✓ D.P.R. 22/2018: Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/20).

Principali fonti normative (segue)

Dispositivo attuativo:

Gli stati membri individuano procedure di attivazione degli interventi e di selezione dei beneficiari.

In tale ambito si sono sviluppate pratiche consolidate per definizione di atti di programmazione e per la costruzione di **Avvisi pubblici** volti alla selezione dei beneficiari e alla concessione degli aiuti.

In particolari casi, per l'acquisizione diretta di un'utilità (servizio, fornitura, lavori) il beneficiario adotta procedure di affidamento o **bandi di gara**, caratterizzati da criteri di selettività competitiva e sottoposte a vincoli specifici di livello normativo.

Principali fonti normative (segue)

Avvisi e bandi costituiscono **lex specialis** della procedura in quanto, *mai in contrasto con i principi la normativa di riferimento*, possono stabilire:

- ✓ Particolari requisiti dei beneficiari
- ✓ Specifiche modalità di partecipazione agli interventi
- ✓ Particolari criteri di selezione e di valutazione
- ✓ Tipologie di sovvenzione
- ✓ Limiti di finanziamento degli interventi
- ✓ **Specifiche categorie di costi ammissibili**
- ✓ **Massimali di spesa per le categorie di costi ammissibili**
- ✓ **Modalità di erogazione del contributo**



Ammissibilità della spesa rispetto alla normativa di riferimento: La normativa comunitaria

Norma generale sull'ammissibilità delle operazioni – Art. 63, Reg.1060/2021

co.1 L'ammissibilità delle spese è determinata in base a **regole nazionali**, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici relativi ai fondi, o in base agli stessi.

co.2 Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi **se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate** per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

Norma generale sull'ammissibilità delle operazioni – Art. 63, Reg. (UE) 1060/2021

co.6 Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi **le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento** a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

Art. 2, Reg. (UE) n. 1060/2021

Par. 37) «operazione completata»:

un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari.

Norma generale sull'ammissibilità delle operazioni – Art. 63, Reg. (UE) 1060/2021

co.7 Le spese che diventano ammissibili in seguito a una **modifica** del programma sono ammissibili **dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.**

Se un programma è modificato per dare risposta a una **catastrofe naturale**, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese relative a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Norma generale sull'ammissibilità delle operazioni – Art. 67, Reg. (UE) 1060/2021

Ammissibilità dei contributi in natura: forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali *non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente*, sono ammissibili se:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;

Norma generale sull'ammissibilità delle operazioni – Art. 67, Reg. (UE) 1060/2021 (segue)

Ammissibilità dei contributi in natura: forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali *non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente*, sono ammissibili se:

- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente

Norma generale sull'ammissibilità delle operazioni – Art. 67, Reg. (UE) 1060/2021 (segue)

Ammissibilità degli ammortamenti: per i quali *non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture* possono essere considerate ammissibili se:

- a) è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili;
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Norma generale sull'ammissibilità delle operazioni – Art. 64, Reg. (UE) 1060/2021

Non sono ammissibili al contributo dei fondi:

- a) gli **interessi passivi**, tranne alcune eccezioni
- b) l'**acquisto di terreni** per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, tranne un'eccezione
- c) l'**imposta sul valore aggiunto** (IVA) salvo:
 - per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5.000.000 di euro (IVA inclusa);
 - per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000 di euro (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile.

Norma generale sull'ammissibilità delle operazioni – Art. 65, Reg. (UE) 1060/2021

Stabilità delle operazioni:

Lo Stato membro **restituisce il contributo dei fondi** a un'operazione che comporta **investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario** o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- a) cessazione o trasferimento** di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b) cambio di proprietà** di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c) modifica sostanziale** che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Norma generale sull'ammissibilità delle operazioni – Art. 65, Reg. (UE) 1060/2021

Stabilità delle operazioni:

Lo Stato membro può ridurre il termine definito al primo comma **a tre anni**, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il **rimborso** da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato **in proporzione** del periodo di non conformità.

Tali disposizioni non si applicano a contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Le operazioni sostenute dal FSE+ o dal JTF restituiscono il sostegno se sono soggette all'obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

Norma generale sull'ammissibilità delle operazioni – Art. 66, Reg. (UE) 1060/2021

Delocalizzazione:

Le spese a sostegno di una delocalizzazione **non sono ammissibili** al contributo dei fondi.

Se un contributo dei fondi configura un aiuto di Stato, l'autorità di gestione si accerta che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 651/2014.



Ammissibilità della spesa rispetto alla normativa di riferimento: La normativa nazionale



DPR 22/2018

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Principi generali

Articolo 3 - Periodo di ammissibilità della spesa

Articolo 4 - Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

Articolo 5 - Contributi in natura

Articolo 6 - Ammortamento

Articolo 7 - Premi

Articolo 8 - Spese connesse al credito d'imposta

Articolo 9 - Spese connesse all'esonero contributivo

Articolo 10 - Strumenti finanziari

Articolo 11 - Spese connesse all'operazione

Articolo 12 - Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione

DPR 22/2018

Articolo 13 - Spese non ammissibili

Articolo 14 - Operazioni che generano entrate nette

Articolo 15 - Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

Articolo 16 - Acquisto di materiale usato

Articolo 17 - Acquisto di terreni

Articolo 18 - Acquisto di edifici

Articolo 19 - Locazione finanziaria

Articolo 20 - Ammissibilità sulla base dell'ubicazione delle operazioni

Articolo 21 - Stabilità delle operazioni

Articolo 22 - Spese relative all'Assistenza Tecnica

Articolo 23 - Entrata in vigore

DPR 22/2018 – Ambito di applicazione

Art. 1 DPR 22/2018

Il DPR definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020.

Le norme sull'ammissibilità delle spese si applicano anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020.

Nel caso di aiuti di Stato le spese ammissibili sono quelle:

- riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o,
- in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione.

DPR 22/2018 – Principi generali

Art. 2 DPR 22/2018

Affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale. La spesa deve essere:

- **pertinente ed imputabile** ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- **effettivamente sostenuta dal beneficiario** e comprovata da **fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente** o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta **salvo quanto previsto per le forme di sostegno attuate tramite misure di semplificazione dei costi**;

DPR 22/2018 – Principi generali

Art. 2 DPR 22/2018

- **sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese;**
- **tracciabile** ovvero **verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione...** I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, salvo limiti più restrittivi fissati dall'Autorità di gestione, fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
- **contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili** e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

DPR 22/2018 – Periodo di ammissibilità della spesa

Art. 3 DPR 22/2018

Il periodo di ammissibilità delle spese ad una partecipazione dei Fondi SIE è disciplinato dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013

Attualmente, in coerenza con la vecchia programmazione, l'art. 63, co. 2 del Reg. (UE) 1060/2021 stabilisce che:

- le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un **beneficiario** o dal **partner privato** di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o **il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.**

Art. 5, 6 DPR 22/2018 Contributi in natura e ammortamenti

Il DPR fa riferimento agli artt. 69 (contributi in natura e ammortamenti) e 37 (contributi in natura nell'ambito degli strumenti finanziari).

Attualmente, per la nuova programmazione, le regole di ammissibilità sono previste dall'art. 67 del Reg. 1060/2021.

DPR 22/2018 – Premi

Art. 7 DPR 22/2018

L'art. 52 del Reg. 1060/2021 prevede: gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di **sovvenzioni, strumenti finanziari o premi** o una combinazione di tali modalità.

Il DPR 22/2018 definisce i **premi** come **contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito a un concorso.**

La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi **si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili**, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di fondo.

I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno.

DPR 22/2018 – Spese connesse al credito d'imposta

Art. 8 DPR 22/2018

L'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b) il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del programma operativo;
- c) la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- d) sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai beneficiari.

DPR 22/2018 – Spese connesse all'esonero contributivo

Art. 9 DPR 22/2018

L'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b) il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del programma operativo;
- c) la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- d) sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai beneficiari.

DPR 22/2018 – Strumenti finanziari

Art. 10 DPR 22/2018

Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli da 37 a 46.

Attualmente, gli strumenti finanziari sono disciplinati dall'art. 58 e ss. Del Reg. (UE) 1060/2021.

DPR 22/2018 – Spese connesse all'operazione

Art. 11 DPR 22/2018

Sono ammissibili le **spese, sostenute dai beneficiari connesse all'esecuzione della specifica operazione**, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purché previste dall'operazione stessa e approvate dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, *ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità* dell'operazione stessa.

Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, **gli importi liquidati dalla Pubblica Amministrazione per sanare le inottemperanze contributive** di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico costituiscono spesa ammissibile.

DPR 22/2018 – Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione

Art. 12 DPR 22/2018

Nell'ambito degli interventi di Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennità di partecipazione a favore dei destinatari.

DPR 22/2018 – Spese non ammissibili

Art. 13 DPR 22/2018

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili nel contesto dei fondi SIE e fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici di ciascun fondo, i costi relativi a **multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie**, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun fondo.

Non sono ammissibili nel contesto dei fondi SIE i seguenti altri costi:

- i **deprezzamenti** e le passività;
- gli **interessi di mora**;
- le **commissioni** per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

DPR 22/2018 – IVA, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

Art. 15 DPR 22/2018

Costituisce spesa ammissibile **l'imposta di registro**, in quanto afferente a un'operazione.

Ogni altro **tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo** per operazioni cofinanziate da parte dei fondi SIE **costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.**

Nel caso di **sovvenzioni globali**, gli **interessi debitori** pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

DPR 22/2018 – IVA, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

Art. 15 DPR 22/2018

Sono ammissibili le **spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione** ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione.

Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda **l'apertura di uno o più conti bancari**, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

Le spese per **garanzie fornite da una banca**, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

DPR 22/2018 – Acquisizione di materiale usato

Art. 16 DPR 22/2018

L'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) Il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
- b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

DPR 22/2018 – Acquisto di terreni

Art. 17 DPR 22/2018

L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti condizioni:

- la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, con l'eccezione dei casi menzionati ai commi 2 e 3;
- la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno.

Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite di cui al comma 1, lettera b), è aumentato al 15%.

DPR 22/2018 – Acquisto di terreni

Art. 17 DPR 22/2018

Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di gestione;
- il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
- il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di gestione;
- l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

DPR 22/2018 – Acquisto di edifici

Art. 18 DPR 22/2018

L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o comunitario europeo;
- c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;
- d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal fondo SIE interessato.

DPR 22/2018 – Locazione finanziaria

Art. 19 DPR 22/2018

Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile ad una serie di condizioni.

Per **Leasing Finanziario** si intende un contratto grazie al quale:

una società finanziaria (**concedente**) acquista da fornitori terzi dei beni di qualsiasi natura, mobili o immobili, per concederli in uso a un soggetto (**utilizzatore**) per un periodo di tempo prefissato e mediante il pagamento di un canone periodico di leasing.

Occorre distinguere:

Il caso in cui il **beneficiario del cofinanziamento sia il concedente**

Il caso in cui il **beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore**

DPR 22/2018 – Locazione finanziaria

Art. 19 DPR 22/2018

Caso in cui il **beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:**

- il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
- i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
- in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
- l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può' superare il valore di mercato del bene dato in locazione;

DPR 22/2018 – Locazione finanziaria

Art. 19 DPR 22/2018

Caso in cui il **beneficiario del cofinanziamento sia il concedente**: *(segue)*

- non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
- l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
- il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

DPR 22/2018 – Locazione finanziaria

Art. 19 DPR 22/2018

Caso in cui il **beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore**:

- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

DPR 22/2018 – Locazione finanziaria

Art. 19 DPR 22/2018

Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile;

È onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene;

Nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

I canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b);

I costi di acquisto del bene non sono ammissibili.



Sperimentiamo